



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

N. 58 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETERIA
----------------------	----------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione ordinaria partecipazione possedute al 31/12/2019. Approvazione.
---------	---

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bertarelli Cristian	Presente	Cavalieri Paolo	Presente
Esposito Giacomo	Presente	Patrignani Elena	Presente
Soncini Emanuele	Presente	Desiato Anna	Presente
Orlandini Patrizia	Presente	Bigoni Davide	Assente
Bulgarelli Alessia	Presente	Chendi Silvia	Presente
Simoni Luciano	Presente	Bagarini Lorella	Presente
Cavalieri Ilaria	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Forlin Luigia Maria.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione ordinaria partecipazione possedute al 31/12/2019. Approvazione.
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che, relativamente agli eventi aggregativi di qualsiasi natura, prevede che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche..";

-l'art Art. 73 del DL 18/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni in materia di organi collegiali", che al comma 1 prevede :
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

- le disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Simoni – prot. n. 3139 del 16/04/2020;

- il DPCM 3 DICEMBRE 2020;

Ritenuto che svolgere le riunioni del Consiglio Comunale in videoconferenza costituiscono un'importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica "COVID-19";

Dato atto che, a causa della situazione di eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Covid 19, la presente seduta si svolge con i partecipanti collegati in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, costituendo tale modalità un'importante misura di contenimento e gestione dell'attuale grave emergenza epidemiologica conformemente alle previsioni sopra richiamate;

Precisato che è presente in videoconferenza presso la sede comunale il Presidente del Consiglio Comunale, Luciano Simoni, il Sindaco, Cristian Bertarelli, l'Assessore, Alessia Bulgarelli e il Segretario generale, Forlin Luigia Maria; gli altri componenti del Consiglio comunale presenti partecipano alla seduta in videoconferenza da altro luogo.

Dato atto che la seduta di questo consiglio comunale viene trasmessa in streaming;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 30/03/2015;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/09/2017 Ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazione da alienare – determinazione per alienazione.”;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte e non risulta la necessità di alcun adeguamento periodico.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;

Considerato che non vi sono partecipazioni da alienare;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Dato atto che non vi è alcuna alienazione o misure di razionalizzazione da effettuare alle partecipazioni dirette e indirette detenute al 31/12/2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 121 del 30/11/2020;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Uditi gli interventi e le relazioni relativi all'argomento in oggetto riportati nell'allegato sub "A";

Con il seguente esito di votazione espressa per appello nominale dai 12 componenti del consiglio presenti:

FAVOREVOLI:12

CONTRARI:0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti;
- di dare atto che detto piano è stato adottato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione della Giunta comunale assunta in data 30/11/2020 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – presa d'atto e adozione – trasmissione all'organo consiliare" e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di dare atto, altresì, che la Giunta comunale deve vigilare sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che la presente deliberazione consiliare sarà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione separata effettuata mediante appello nominale:

PRESENTI: 12

FAVOREVOLI:12

CONTRARI:0

ASTENUTI: 0.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 58 del 15-12-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione ordinaria partecipazione possedute al 31/12/2019. Approvazione.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Presidente del Consiglio
Simoni Luciano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Punto n. 5 all'Ordine del Giorno: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e smi – Ricognizione ordinaria partecipazione possedute al 31/12/2019. Approvazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Passiamo al punto 5: “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e smi – Ricognizione ordinaria partecipazione possedute al 31/12/2019. Approvazione”. Chi relaziona? Avanti.

SINDACO

Sostanzialmente, come da oggetto, si tratta della revisione periodica delle partecipazioni e la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31/12/2019. Si consideri che la ricognizione è un adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione in qualche attività, l'atto, quindi, che si pone in deliberazione corrisponde sostanzialmente alla presa d'atto di un nulla di mutato nelle partecipate dirette e indirette del Comune Lagosanto e che non vi è alcuna alienazione o misure di razionalizzazione da effettuare alle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31/12/2019. Sostanzialmente tutte le posizioni delle varie partecipate rimangono invariate, nessuna quota viene alienata, quindi viene mantenuto il nulla di mutato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Domande? Avete qualche obiezione da fare? No? Bene. Passiamo alla votazione. Dottoressa Forlin.

Il Segretario procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione:

Bertarelli	Cristian	Favorevole	Favorevole
Esposito	Giacomo	Favorevole	Favorevole
Soncini	Emanuele	Favorevole	Favorevole
Orlandini	Patrizia	Favorevole	Favorevole
Bulgarelli	Alessia	Favorevole	Favorevole
Simoni	Luciano	Favorevole	Favorevole



Cavaliere	Ilaria	Favorevole	Favorevole
Cavaliere	Paolo	Favorevole	Favorevole
Patrignani	Elena	Favorevole	Favorevole
Desiato	Anna	Favorevole	Favorevole
Bigoni	Davide	Assente	
Chendi	Silvia	Favorevole	Favorevole
Bagarini	Lorella	Favorevole	Favorevole

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bene. Unanimità.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione e di controllo	Società in house	Stato del bilancio n. 175/73	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01280290386	C.A.D.F. SPA	1994	5,38	Gestione servizio idrico integrato	NO	SI	NO	NO
Dir_2	01358060380	DELTA 2000 Società Consortile a r.l.	1996	0,06	La società opera come GAL(gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia.	NO	NO	NO	NO
Dir_3	00243260387	S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo sviluppo SPA	1975	0,17	la società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti locali ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali. Studia, promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento di insediamenti produttivi nel territorio prov.le anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.	NO	NO	NO	NO
Dir_4	02770891204	LEPIDA SPA	2007	0,0015	Strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.	NO	SI	NO	NO
Dir_5	01964100380	AREA IMPIANTI SPA	2015	4,04	Gestione impianti per trattamento smaltimento rifiuti	NO	SI	NO	NO
Dir_6	01004910384	CLARA SPA	2017	1,85	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione.	NO	SI	NO	NO

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazio ne società C	Anno di costituzione D	Denominazio ne società/orga nismo tramite E	% Quota di partecipazione e società/orga nismo tramite F	% Quota di partecipazione e indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazioni e di controllo I	Società in house J
Ind_1	01532550389	DELTA WEB SPA	2001	C.A.D.F. SPA	100,00	5,38	Progettazione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazi oni e servizi connessi	NO	SI



MANTENIMENTO

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progetto A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	C.A.D.F. SPA	Diretta	Gestione servizio idrico integrato	5,38	La società è affidataria della gestione del servizio idrico integrato, e non ha evidenziato perdite. La partecipazione risulta correlata a previsione normativa in materia di servizi pubblici locali.
Dir_2	Delta 2000 Società Consortile a r.l.	Diretta	La società opera come GAL (gruppo di azione locale) per l'accesso a risorse comunitarie dedicate a tale esclusiva strategia.	0,06	La società opera come GAL, rispetta e non ha evidenziato perdite. La partecipazione risulta strategica per poter canalizzare sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo
Dir_3	SIPRO SPA	Diretta	La società ha per oggetto l'attuazione delle linee di pianificazione e di programmazione economica degli enti ferraresi, operando nell'ambito delle scelte degli enti locali e di quelle regionali. Studia, promuove e attua iniziative finalizzate a favorire l'incremento di insediamenti produttivi nel territorio provinciale anche assumendo la gestione di interventi sostenuti da fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.	0,17	La società rispetta i requisiti previsti dalla normativa, opera a livello provinciale e rappresenta l'interlocutore degli enti locali e della Provincia di Ferrara per la gestione dei programmi comunitari quali l'obiettivo 2 e la progettazione di interventi finanziati con fondi comunitari.

MANTENIMENTO

Dir_4	LEPIDA SPA	Diretta	Strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.	0,0015	Strumento operativo, promosso da Regione Emilia Romagna, opera a livello regionale, non ha registrato perdite. E' il soggetto preposto per l'attuazione delle politiche digitali a livello regionale ed, in particolare, per l'attuazione dell'Agenda Digitale. Il mantenimento della partecipazione consente al Comune di Partecipare agli obiettivi della rete delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella Legge Regionale n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci.
Dir_5	AREA IMPIANTI SPA	Diretta	Gestione impianti per trattamento smaltimento rifiuti	4,04	Gestione impianti per trattamento smaltimento rifiuti
Dir_6	CLARA SPA	Diretta	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione.	1,85	Raccolta rifiuti, trattamento e smaltimento rifiuti, trasporto merci su strada, pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio, servizi di disinfezione.
Ind_1	DELTA WEB SPA	Indiretta	Progettazione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e servizi connessi	5,38	La società rispetta i requisiti previsti dalla normativa, non ha evidenziato perdite nell'ultimo triennio. La società è lo strumento principale della gestione dei servizi di connettività.



Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara
Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



Verbale N. 102 del 30/11/2020

Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.

Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43 del 26/09/2018, ha ricevuto in data 30 novembre 2020 dal Comune di Lagosanto la proposta di delibera in oggetto.

Premesso che

- l'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- I piani di razionalizzazione, previsti dal comma 2 dell'articolo 20, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- secondo l'orientamento dell'ANCREL e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, il Revisore dei Conti è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite le società partecipate. In tal caso il parere è richiesto ai sensi del n. 3 dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;
- secondo l'orientamento dell'ANCI e della Corte dei Conti - Sezione Emilia Romagna (deliberazione n. 3 del 2018), il Comune può richiedere il parere non in quanto obbligatorio, ma nell'ambito di collaborazione con l'attività con il Consiglio (art. 239, comma 1, lett. a TUEL);
- Il parere in questione, secondo l'orientamento della Corte dei Conti succitato, non può che essere espresso unicamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D. Lgs. 175/2016 e tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti;

Visto l'articolo 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione Corte Conti Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n 3/2018 nella quale si rileva l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione;

Il Revisore Unico **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Matteo Montorsi

Firmato digitalmente da: MONTORSI MATTEO
Data: 30/11/2020 17:54:02

